

Publicato il 23/11/2020

N. 01108/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00939/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 939 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano, Giovanni Barraja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Palermo, Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6; Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) quanto al ricorso introduttivo:

- dell'informativa interdittiva antimafia di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- in pari data notificata dalla Prefettura di Palermo;
- del Verbale del Gruppo Provinciale Interforze -OMISSIS-;
- della nota -OMISSIS- della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Palermo ed Enna con cui è stata comunicata la decadenza ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i.;
- della comunicazione -OMISSIS- dell'Autorità Nazionale Anticorruzione relativa all'annotazione della nota prot. n. -OMISSIS- sul Casellario ANAC.

B) quanto ai motivi aggiunti presentati il 8/10/2020:

anche tramite l'adozione di decreto presidenziale ex art. 56,

- dell'informativa interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-, con la quale la Prefettura di Palermo UTG ha confermato il quadro istruttorio di cui all'informativa interdittiva antimafia di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- e disposto nuovamente l'interdizione della -OMISSIS-. s.r.l. per pericolo di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i.;
- del verbale del Gruppo Provinciale Interforze -OMISSIS- richiamato nella predetta informativa del -OMISSIS-;
- del provvedimento -OMISSIS-, della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Palermo ed Enna con cui è stata disposta la decadenza ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i.;
- della annotazione sul Casellario ANAC della nuova interdittiva prot. n. -OMISSIS- della Prefettura di Palermo;

Ove occorra e possa:

- dell'informativa interdittiva antimafia di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- già impugnata con il ricorso introduttivo, le cui motivazioni sono state richiamate *ob*

relationem integralmente a pag 2 dell'informativa interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS- e in quest'ultima riportate sinteticamente alle pagg. 2 e 3;
- del Verbale del Gruppo Provinciale Interforze -OMISSIS- sul presupposto del quale è stata adottata l'informativa prot. n. -OMISSIS- integralmente richiamata nel nuovo provvedimento prot. n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' U.T.G. - Prefettura di Palermo e dell' Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione e di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto il Decreto presidenziale n. 312/2020;

Vista l'ordinanza n. 765/2020 sulla domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo;

Visto il ricorso per motivi aggiunti, la relativa documentazione e la domanda cautelare ivi spiegata, previa adozione di misure interinali;

Visto il Decreto presidenziale n. 989/2020;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Vista la domanda di parte ricorrente per la discussione da remoto della trattazione della istanza cautelare;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi del richiamato art. 25 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che a seguito della ordinanza cautelare n. 989/2020, di accoglimento ai fini del riesame, l'Amministrazione ha adottato la nuova interdittiva impugnata con il ricorso per motivi aggiunti qui in trattazione;

Ritenuto che il nuovo provvedimento prefettizio, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non sembra possa superare i rilievi già evidenziati nella precedente ordinanza cautelare n. 989/2020;

Ritenuto infatti che, malgrado la nuova istruttoria disposta dall'Amministrazione (con superamento quindi della prima informativa impugnata con il ricorso introduttivo), gli ulteriori elementi posti a completamento del giudizio prognostico effettuato dall'autorità prefettizia ai fini della reiterata adozione dell'informativa appaiono risalenti nel tempo e non tengono nella debita considerazione gli esiti giudiziari favorevoli relativi ai soggetti controindicati indicati nel provvedimento interdittivo;

Considerato, inoltre, che in relazione alla posizione di uno dei soggetti controindicati, già raggiunto da separata informativa, questo Tribunale si è pronunciato con sentenza di accoglimento n. 929 del 2018 (di cui l'Amministrazione sembra non avere contezza, stando a quanto riportato nella nota n. 3 in calce alla pag. 16 dell'informativa impugnata con il ricorso introduttivo): con detta sentenza è stato infatti accolto il ricorso promosso dalla -OMISSIS- (società costituita per l'esercizio di attività agro-alimentari) e dal suo amministratore unico-OMISSIS-; sentenza appellata, ma non sospesa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (cfr. ordinanza C.G.A. n. 481 del 2018);

Ritenuto che, quanto ai rapporti pregressi tra -OMISSIS-. S.r.l. e la-OMISSIS-S.p.A., non risulta debitamente contestato dall'Amministrazione quanto dedotto nei motivi aggiunti (pagg. 11 e seguenti) secondo cui *"...Dall'esame della documentazione esaminata è emerso, infatti, che -OMISSIS- è stato stipulato un contratto di cessione di ramo d'azienda tra la-OMISSIS-S.p.A. (cedente) e la -OMISSIS-. S.r.l.*

(cessionaria) per l'acquisto del ramo d'azienda "rete commerciale condomini" costituito da -OMISSIS- (Allegato 6 – Contratto di cessione ramo d'azienda). ... A tale atto di cessione di ramo d'azienda hanno partecipato, per la cessionaria, il Sig. -OMISSIS- in qualità di Amministratore Unico della società -OMISSIS-, e, per la cedente, l'Avv. -OMISSIS--OMISSIS- in qualità di Liquidatore e legale rappresentante della -OMISSIS-S.p.A. in liquidazione in confisca, nominato dall'Amministratore Giudiziario previa autorizzazione del Giudice Delegato -OMISSIS-. L'avv. -OMISSIS--OMISSIS- interveniva all'atto anche in qualità di liquidatore e legale rappresentante della -OMISSIS-S.r.l. in liquidazione, anch'essa in confisca, nominato dall'Amministratore Giudiziario previa autorizzazione del Giudice Delegato, che risultava essere debitrice della cessionaria in virtù di forniture di gas eseguite negli anni 2005 e 2006 regolarmente fatturate per € 111.999,94 e che all'uopo veniva delegata del pagamento per parte del saldo prezzo dovuto dalla cessionaria alla cedente.....; tale atto di cessione del ramo d'azienda è stato preceduto dal nulla osta rilasciato dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata prot. n. -OMISSIS- (Allegato 7 – Nulla osta ANBSC). Dall'esame del nulla osta riportato all'allegato 4 si evince che anche il -OMISSIS-, in forza del quale è stato successivamente stipulato il contratto definitivo, era stato autorizzato dal Giudice Delegato alla misura di prevenzione, sebbene non emergano i riferimenti di tale autorizzazione";

Ritenuto che le predette argomentazioni corroborano la prospettazione della parte, evidenziata nello stralcio della consulenza esposta in ricorso, secondo cui "L'acquisto del ramo d'azienda della -OMISSIS-S.p.A. in liquidazione e in confisca, da parte della -OMISSIS-, è quindi avvenuto da mani dello Stato, a seguito di autorizzazioni, e non dal soggetto preposto";

Considerato altresì quanto contestato da parte ricorrente in ordine agli atti di cessione delle quote della società -OMISSIS-. S.r.l.: in tesi di parte, dal 1997 al 2010, non risulterebbe che il Sig. -OMISSIS- abbia acquistato la propria partecipazione da -OMISSIS-, come invece indicato nel provvedimento

interdittivo; né alla data del 1997 era riscontrabile un rapporto diretto tra il -OMISSIS-, siccome quest'ultimo, in tesi di parte (non sufficientemente contestata dall'Amministrazione) sarebbe stato nominato consigliere di amministrazione della -OMISSIS- nel 1998, divenuto socio della medesima società nel 2000 e socio della -OMISSIS- nel 2003 (date che parte ricorrente ricava da -OMISSIS-);

Ritenuto, per le considerazioni sopra evidenziate, che la domanda cautelare debba essere quindi accolta, con sospensione dei nuovi provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, confermando per la trattazione nel merito la pubblica udienza del 20/07/2021 già fissata con la precedente ordinanza n. 989/2020;

Ritenuto di poter compensare le spese della nuova fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia dei nuovi provvedimenti impugnati in epigrafe indicati;
- b) conferma per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 luglio 2021.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare ogni persona fisica o giuridica indicata in ricorso, nonché ogni riferimento agli atti impugnati o gli estremi dei precedenti giurisdizionali menzionati.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del D.L. 20/10/2020 n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

In caso di diffu